

Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 189/10

Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Engycalor S.r.l. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2009, VIS 158/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 dicembre 2010

Visti:

- gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del *“Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante *“Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09), recante *“Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello”*;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 158/09 (di seguito: deliberazione VIS 158/09), recante *“Avvio di un procedimento per l'accertamento della violazione del divieto di traslazione d'imposta stabilito dall'articolo 81,*

comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e l'adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Engycalor S.r.l.”;

- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10 (di seguito: deliberazione GOP 48/10), che dispone il “*Conferimento ad interim dell’incarico di Coordinatore del Gruppo di Lavoro e del Nucleo Operativo per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sul divieto di traslazione di imposta di cui all’articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*”.

Considerato che:

- in dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, l’articolo 81, comma 16 ss., del decreto-legge n. 112/08 ha disposto una maggiorazione dell’aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell’energia che rispondono agli specifici requisiti ivi indicati, imponendo che il maggior onere derivante dall’inasprimento del gravame fiscale debba rimanere a carico degli operatori economici incisi;
- per evitare che tale finalità venga frustrata, la previsione dell’addizionale IRES è stata accompagnata dall’introduzione, al comma 18 del citato articolo 81, del divieto di traslare sui consumatori l’onere derivante dalla maggiorazione d’imposta (di seguito: divieto di traslazione d’imposta) e dalla contestuale attribuzione all’Autorità del compito di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto da parte degli operatori economici interessati;
- in attuazione delle suddette previsioni legislative, con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l’Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l’individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l’attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall’indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione;
- dall’analisi dei dati trasmessi da Engycalor è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del secondo semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre del 2007;
- alla richiesta di motivazioni avanzata dal Nucleo Operativo, in data 13 novembre 2009 (prot. Autorità n. 67155 del 13.11.2009), la società ha risposto, con lettera del 27 novembre 2009 (prot. Autorità n. 70951 del 30.11.2009), attribuendo la variazione del margine alle migliorate condizioni di mercato per l’anno 2008, e in particolare all’esito dei contratti pluriennali stipulati prima dell’entrata in vigore del divieto di traslazione;
- essendo le suddette motivazioni generiche e non documentate, con deliberazione VIS 158/09, l’Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Engycalor S.p.a., ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), della deliberazione VIS 133/09, per l’accertamento dell’eventuale violazione del divieto di traslazione d’imposta previsto dall’art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e per l’adozione degli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
- nel corso dell’istruttoria, oltre a quella menzionata nella deliberazione di avvio del procedimento, è stata acquisita da parte di Engycalor:
 - nota del 20 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 3515 del 22.01.2010);

- nota del 19 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 8411 del 23.02.2010);
- nota del 22 marzo 2010 (prot. Autorità n. 12860 del 26.03.2010);
- nota del 15 aprile 2010 (prot. Autorità n. 15729 del 19.04.2010);
- con nota del 1° giugno 2010 (prot. Autorità n. 20954 del 01.06.2010), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01;
- in data 25 giugno 2010, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha autorizzato Engycalor a depositare una nota (prot. Autorità n. 23772) oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato d.P.R. n. 244/01;
- sulla base della documentazione e dei dati inviati da Engycalor, le analisi effettuate dagli Uffici hanno evidenziato una variazione positiva del margine del secondo semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007;
- depositata nel corso dell'audizione finale, tuttavia, la società, allegando dettagliata e pertinente documentazione a sostegno, ha evidenziato come la specificità del mercato del gpl in cui la stessa prevalentemente opera e al quale è quasi integralmente riconducibile la variazione positiva del margine contestata dagli Uffici, abbia generato margini fortemente variabili nei periodi rilevanti ai fini della presente analisi, sia in termini annuali che infra-annuali, che giustificerebbero le dinamiche dei prezzi osservate;
- pertanto, nonostante nel periodo in esame si sia registrata una dinamica dei prezzi praticati che potrebbe incorporare la traslazione dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, le giustificazioni addotte dall'operatore non consentono di accertare – ma nemmeno di escludere, posto che non trovano riscontro nelle scritture contabili – che tale dinamica sia riconducibile a una condotta traslativa, in violazione del divieto posto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08;
- di conseguenza, non si ravvisano i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1, lett. b), della deliberazione VIS 158/09;
- alla luce degli elementi emersi nel corso del procedimento, tuttavia, con riferimento all'invio dei dati relativi ai semestri del 2010 permane la necessità di monitorare l'attività dell'operatore, nell'ambito dell'analisi di primo livello, con periodicità e intensità analoghe a quelle finora adottate

DELIBERA

1. non sussistono elementi per accertare che Engycalor ha violato, nel secondo semestre del 2008, il divieto di traslazione previsto dall'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08; di conseguenza non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1 lett. a) della deliberazione VIS 158/09;
2. Engycalor non potrà avvalersi della semplificazione degli adempimenti prevista dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione VIS 133/09, per l'invio dei dati richiesti dall'articolo 4 della deliberazione VIS 109/08 relativi ai semestri del 2010;
3. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

previa notificazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Engycalor S.p.A., con sede legale in Via Sevardi 17 - 42124 Reggio Emilia, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

9 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis